

de l'amendement de M. le ministre de la guerre il faut savoir s'il est appuyé.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal ministro della guerra è appoggiato.

PINELLI, ministro dell'interno. Faccio però osservare che sempre quando un emendamento è proposto dal Ministero non abbisogna di essere appoggiato.

CAVALLI, relatore. Uno degli onorevoli preopinanti ha esposta la difficoltà, che cioè vi saranno pochi che vorranno fare tale domanda. Osserverò che se i sindaci vorranno concederli solo a loro stessi, vi sarebbe già un sufficiente numero di richiedenti; perchè non credo vi saranno tanti cavalli da distribuire quanti sono i sindaci.

MARTINET. Je demande la parole pour répondre à M. le ministre de l'intérieur, qui dit qu'il n'est pas nécessaire qu'un amendement soit appuyé avant que la discussion puisse s'engager sur son compte. L'article 45 du règlement de la Chambre dit :

« Gli emendamenti sono proposti per iscritto e deposti sul tavolo del presidente, » et l'article 46 ajoute : « Se un emendamento, dopo essere stato sviluppato dal suo autore, non è appoggiato da cinque membri, non dà luogo ad alcuna deliberazione.

« La Camera può rimandare l'emendamento od alla Commissione stessa che fece il rapporto sulla proposta, o negli uffici, o ad una nuova Commissione: la Camera può parimente sospenderne la deliberazione. »

PINELLI, ministro dell'interno. All'articolo del regolamento vi è un altro articolo dello Statuto da contrapporre. Siccome l'iniziativa è dallo Statuto concessa al potere esecutivo, questa iniziativa può essere esercitata da per sè, e una proposizione che emana da questa iniziativa non ha bisogno di essere appoggiata per essere discussa. Invece, siccome nella Camera l'iniziativa appartiene alla Camera in corpo e non ai singoli deputati, egli è per questa ragione che il regolamento richiede un concorso di parecchi deputati nelle proposizioni che da uno di essi vengono fatte.

Del resto io credo che sia così assolutamente stabilito da tutti i precedenti delle assemblee legislative, che un emendamento del Ministero deve esser senz'altro discusso.

PRESIDENTE. La Camera decide di votare sull'emendamento del Ministero ?

GUGLIANETTI. Io non posso credere che la Camera voglia così di leggieri passare oltre sull'incidente elevato dal signor ministro dell'interno. Egli ha fatto una questione di diritto costituzionale, o, per meglio dire, di prerogativa parlamentare; pretende cioè che al Ministero competa la facoltà di proporre non solo, ma di obbligare la Camera a discutere e votare su qualunque emendamento da esso proposto, senz'altro questa s'abbia a consultare se voglia o no appoggiarlo nel modo prescritto dal regolamento.

Io sono su questo punto di opinione affatto conforme a quella del signor Martinet, che respinge le pretese del signor ministro. Egli per sostenere il suo assunto ricorse ad un argomento, che non credo potersi applicare all'attuale questione, cioè che il ministro può presentare qualunque legge senz'abbisognare del previo consenso della Camera. Ma si è dimenticato d'una cosa sostanziale, che cioè quando il Ministero viene alla tribuna a presentare un progetto di legge per discutersi dalla Camera, fa precedere il suo progetto da una ordinanza reale, che lo incarica di presentare quel progetto e sostenerne la discussione.

Ora questa essenziale formalità mancherebbe affatto nella proposizione di emendamenti che si presentassero pendente

la discussione delle leggi, e perciò non havvi ragione per dispensare i signori ministri dalle prescrizioni del regolamento, che non ammette distinzione alcuna a questo riguardo.

Pertanto, sia perchè lo Statuto parla di legge e non d'emendamenti, ove tratta dell'iniziativa del Governo nel presentare progetti al Parlamento, sia perchè riguardo agli emendamenti è impossibile al Ministero di riportare l'ordinanza reale che deve precedere quell'iniziativa, io opino doversi respingere le pretese del signor ministro dell'interno, ed osservare l'ordine della discussione stabilita dal regolamento, senz'alcuna distinzione tra ministri e deputati. (*Segni d'approvazione*)

JACQUEMOUD ANTONIO. Pour moi je trouve très-raisonnables les observations qui ont été faites par M. le ministre de la guerre; il n'y a pas de doute que le Ministère doit prendre toutes les précautions possibles pour diminuer le poids de sa responsabilité; mais ces moyens de précaution sont une affaire purement réglementaire et dans le mérite de laquelle la Chambre n'est nullement obligée d'entrer. Le ministre fera lui-même un règlement sans demander que la Chambre entre dans les détails réglementaires. Pour moi je suis d'avis que la Chambre repousse tout amendement qui exige ces sortes de détails.

BAVA, ministro della guerra. Pour répondre à l'honorable député je dirai que je n'ai fait ces observations à la Chambre qu'afin de lui faire comprendre les grandes difficultés qui vont surgir dans le placement de ces chevaux, et pour me décharger, pour ainsi dire, d'une partie de la responsabilité qui va peser sur moi. Si je dois soutenir une responsabilité semblable, il faut nécessairement que je prenne toutes ces précautions nécessaires pour m'assurer du meilleur résultat possible.

BARALIS. Io non divido l'opinione emessa dall'onorevole deputato signor dottore Jacquemoud, il quale vorrebbe che le aggiunte proposte dall'egregio signor ministro della guerra in via d'emendamento all'articolo della legge in discussione dovesse far materia di semplice regolamento. Io sono di parere contrario. E difatti tra le altre condizioni propone il signor ministro che i privati ai quali verrà consegnato uno o più cavalli dall'amministrazione del Governo dieno prova della personale e reale loro solvibilità, e vuole poscia che il sindaco del comune a cui apparterranno quei privati sia mallevadore di cotale solvibilità. Ma in un semplice regolamento può forse contenersi una disposizione da cui venga imposto ai sindaci l'obbligo di rispondere della solvibilità di qualsiasi dei loro amministrati? Una simile disposizione non può stabilirsi che per legge votata dal Parlamento.

Del resto, sia in un modo, sia nell'altro, non v'ha chi non vegga che non saravvi mai alcun sindaco il quale voglia incontrare una sì pericolosa responsabilità.

I cavalli di riforma o di rimonta che il Governo è autorizzato a collocare presso i privati che ne facciano la domanda non deggiono oltrepassare l'età degli anni cinque agli anni otto, e dovranno essere restituiti, in caso di guerra, o rimpiazzati, sinchè non abbiano compiuta l'età d'anni dodici.

Ora, ciò essendo, ognun vede che la malleveria, la responsabilità dei sindaci potrebbe durare anche sette anni, e basta annunziare questa presumibile durata per convincersi che nessun amministratore comunale vorrà sottostare all'onere che gli si vorrebbe imporre; massime che non si esigerà di certo che i prenditori dei cavalli passino rispettivamente un contratto notarile per consentire un'ipoteca speciale sui loro immobili a garanzia della restituzione di quei mede-